



Decreto n° 0192 / Pres.

Trieste, 8 ottobre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 2/2002, ART 178. MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA L.R. 2/2002 RECANTE I REQUISITI MINIMI QUALITATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 08/10/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 07/10/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 08/10/2013

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante “Disciplina organica del turismo”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'allegato A alla legge regionale 2/2002, il quale prevede i requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, con riferimento all'articolo 65, e in particolare la lettera A1 dello stesso allegato, intitolata “Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo”, la lettera A2 intitolata “Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico – alberghiere” e la lettera A1 bis intitolata “Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle dipendenze degli alberghi”;

Visto l'articolo 178 della sopracitata legge regionale 2/2002, ai sensi del quale gli allegati da A a G della legge medesima sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

Visti i propri decreti 1 luglio 2009 n. 0173/Pres., 29 aprile 2010 n. 082/Pres. e 3 febbraio 2012 n. 038/Pres., con cui si sono apportate modifiche all'allegato A alla legge regionale 2/2002;

Dato atto che l'obiettivo dell'incremento degli standard qualitativi delle strutture ricettive e servizi correlati è espressamente contemplato negli strumenti strategici regionali e che le modifiche da apportare per recepire i nuovi standard minimi corrispondono alle aspettative del mercato turistico;

Visto l'articolo 59 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), che modifica, limitatamente agli alberghi, i motel e i villaggi albergo la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, ora contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque;

Ritenuto necessario quindi modificare gli allegati A1 per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo al fine di adeguare il contenuto degli stessi alle intervenute modifiche nella classificazione delle strutture ricettive alberghiere;

Ritenuto inoltre opportuno apportare anche ai modelli A2 alcune variazioni, al fine di recepire altre minori modifiche di aggiornamento, dettaglio e chiarificazione;

Ritenuto altresì opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, inserire nei modelli A1 e A2 le indicazioni relative ai requisiti delle dipendenze, precedentemente identificati nei modelli A1.1 bis e A1.2 bis;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto precede, disporre le seguenti modifiche all'allegato A della legge regionale 2/2002:

1. la sostituzione delle sezioni A1.1 e A1.2;
2. la sostituzione delle sezioni A2.1 e A2.2;
3. la soppressione delle sezioni A1.1 bis e A1.2 bis;

Richiamata in proposito la legge regionale 2/2002, in particolare gli articoli 56, 57, 62, 65 e 66;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1558;

Decreta

- 1.** Le sezioni A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002 sono sostituite dall'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Le sezioni A1.1bis e A1.2bis dell'allegato A alla legge regionale 2/2002 sono soppresse.
- 3.** Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione.

- Avv. Debora Serracchiani -